



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

DETERMINAZIONE SINDACALE N. 11 DEL 22-04-2024

OGGETTO: Assunzione, ad interim, da parte del Sindaco della responsabilità dell'Area "Economico - Finanziaria"

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- Il comune di sant'Alessio Siculo con deliberazione n. 28 del 27.09.2016 ha approvato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-bis del d. lgs. N. 267 del 2000 (TUOEL);
- Con successiva deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 10.01.2017 l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'Art. 243 bis, comma 5, del TUOEL, della durata di dieci anni: dal 2016 al 2025, senza richiedere l'accesso ai fondi di rotazione di cui all'art. 243-ter del TUOEL;
- A seguito di specifiche richieste istruttorie del Ministero dell'Interno, l'Ente con deliberazione consiliare n. 20 del 27.05.2019 ha approvato un nuovo piano di riequilibrio aggiornato;
- In data 11 aprile 2024 il competente Collegio della Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha deliberato l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale nei termini e con le integrazioni proposte dal Magistrato relatore;
- Con deliberazione n. 46 del 09.11.2023, esecutiva ai sensi di legge, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- Con deliberazione n.49 del 07.12.2023, il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio finanziario di previsione per il triennio 2023-2025;

Dato atto che questo Ente risulta sprovvisto del Responsabile dell'Area "Economico - Finanziaria" perché il funzionario che ricopriva l'incarico è stato collocato in quiescenza;

Che, altresì, la dipendente inquadrata, nell'area degli istruttori in atto incaricata in via temporanea della responsabilità dell'Area è assente giustificata dal servizio;

Constatato che tale situazione è causa di gravi disagi per questo Ente che si trova in difficoltà per garantire la continuità amministrativa e il regolare svolgimento delle attività gestionali;

Visto il decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., recante “ *Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*”, e in particolare, l’art. 107, rubricato “ *Funzioni e responsabilità della dirigenza*” comma secondo cui “*Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*” e comma 2 a mente del quale “*Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articolo 97 e 108*”;

Precisato che, in conformità alla vigente normativa in materia, per garantire il regolare svolgimento dell’attività amministrativa si rende necessario individuare soggetti cui attribuire le funzioni gestionali di cui al citato art. 107 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Atteso che, la dotazione di personale del comune di Sant’Alessio, risulta priva di figure in possesso di competenza specialistica nelle materie contabili e finanziarie;

Tenuto conto della consistenza di personale collocata nell’area dei “Funzionari”;

Dato atto della indisponibilità dei Funzionari in servizio e dei componente della Giunta ad assumere l’incarico di che trattasi;

Visto l’art. 53, comma 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001) ai sensi del quale “ *gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e all’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi e del potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio*”;

Richiamato l’art. 22 rubricato “*Competenze gestionali degli assessori comunali*” della legge regionale comma 1, della L.R. 16.12.2008 n° 22, che testualmente recita: “ *1. I comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fatta salva l’ipotesi di cui all’articolo 97, comma 4, lettera d), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’articolo 107 del medesimo decreto legislativo, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. 2. Il contenimento della spesa è documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio*”;

Atteso che la normativa sopra richiamata consente agli enti locali la possibilità di adottare disposizioni regolamentari organizzative attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi nonché il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale;

Considerato che questo Ente ha una popolazione inferiore a cinquemila abitanti e, precisamente, di 1.560 abitanti;

Dato atto che, ai sensi di delle sopra citata normativa, nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, la responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere di adottare atti, anche di natura tecnica gestionale, possono essere affidati, in deroga al generale principio di separazione di competenze tra organi politici (Sindaco/Giunta) e organi amministrativi (Dirigenti/Responsabili di uffici e servizi), a un Assessore o al Sindaco *pro-tempore*, purché ciò avvenga con un regolamento motivato dell'Ente che ridisegni l'assetto organizzativo interno dell'Ente, al fine di operare un contenimento della spesa, contenimento che deve essere verificato e documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio (cfr. T.A.R. Toscana Firenze Sez.III, 07-01-2014, n.3, Sez. regionale controllo per il Molise, delib. n.167/2916/PAR);

Considerato che tra tali uffici e servizi sono ricomprese, certamente, anche le funzioni relative ai servizi tecnici attribuibili ai componenti dell'organo esecutivo (Assessore e Sindaco *pro-tempore*) mediante disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni, e all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL);

Rilevato che la previsione di cui all'art.53, comma 23, del D.Lgs. 23 dicembre 2000, n.388 (finanziaria 2001) e all'art. 22 della l.r. 16 dicembre 2008, n. 22, costituisce una specifica disposizione derogatoria al principio di separazione tra attività d'indirizzo e di controllo, spettante agli organi politici, e attività gestionale, spettante all'apparato burocratico, di cui all'art. 107 TUEL;

Che detta deroga risulta compatibile col sistema normativo vigente in ragione delle ridotte dimensioni demografiche dell'Ente locale (cfr. in tal senso, anche Consiglio di Stato sent.n. 5296/2015, che ha ritenuto inammissibile la questione di costituzionalità sulla disposizione);

Considerato che l'ordinamento stesso demandata all'autonomia di ogni singolo ente la scelta tra le varie alternative organizzative, del pari giuridicamente legittime;

Che, si rende necessario individuare nell'immediato un soggetto cui affidare la responsabilità dell'area Economico - finanziaria al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività amministrativa;

Ritenuto di optare, in via temporanea, nelle more della definizione delle procedure di reclutamento di personale in conformità alle vigenti disposizioni normative, per l'attribuzione gestionale interna all'Ente a un componente dell'organo esecutivo;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi, come modificato da ultimo con deliberazione G.m. n. 56 del 22.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, che all'art. 19 prevede la possibilità di nominare il Sindaco, o un assessore, responsabile di un'area o di un servizio;

Ritenuto, pertanto, per ragioni di economicità e di funzionalità dell'Ente, di avvalersi della facoltà di deroga al principio di separazione tra attività di indirizzo e attività di gestione di cui al citato art. 22, l.r. 22/2008 e di individuare il Sindaco quale componente dell'organo esecutivo cui conferire ad interim e funzioni di responsabile dell'Area "Economico - finanziaria" in via temporanea e straordinaria, nelle more della copertura del posto in questione;

Visto l'articolo 50, comma 10, del Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 267 che demanda al Sindaco la nomina dei Responsabili degli Uffici e dei Servizi;

Dato atto che il presente atto non comporta oneri finanziari a carico di questo Ente, non essendo previsto alcun compenso ad alcun titolo aggiuntivo all'indennità di carica in atto goduta dal Sindaco;

Dato atto che il presente provvedimento consente il contenimento della spesa di personale e appare la scelta più funzionale alla soddisfazione delle necessità correlate alla peculiare struttura organizzativa interna dell'ente, tenuto conto della dotazione di personale;

Richiamato l'art. 19, commi 5,6,7,8 e 9, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione di G.M. n 169 del 07/09/2000 ai sensi dell'art. 48 TUEL d.lgs. n. 267/2000, come modificato con deliberazione G.M. n.56 del 22.04.2024, esecutiva ai sensi di legge, che recepisce la disposizione normativa anzidetta;

Tanto premesso e ritenuto;

• DETERMINA

- 1) DI ASSUMERE ad interim l'incarico di Responsabile di Posizione organizzativa dell'Area "Economico – finanziaria " nelle more dell'individuazione del Responsabile del Servizio, assumendo tutti i conseguenti poteri di gestione delle risorse e del personale destinato ai servizi dell'Area stessa nonché tutti i compiti ad esso espressamente riservati per legge, Statuto e/o regolamento, ivi compreso, ai sensi dell'art. 109 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000, l'espletamento delle funzioni previste dall'art. 107, commi 2 e 3, del citato D. Lgs. n. 267/2000;
- 2) DI DARE ATTO che tale incarico non determina alcun compenso aggiuntivo rispetto all'indennità di funzione attualmente percepita;
- 3) DARE ATTO che il presente atto non comporta alcun onere finanziario a carico di questo Ente;
- 4) DEMANDARE al Responsabile del Servizio ogni ulteriore adempimento inerente e conseguente alla presente determinazione.



IL SINDACO

Dott. Domenico Aliberti